

Norme per circolazione su strada di carrelli elevatori

Il decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14 gennaio 2014 riporta le modalità per consentire la circolazione per "brevi e saltuari spostamenti" dei carrelli elevatori su strade aperte al traffico senza l'obbligo d'immatricolazione.

Il decreto ministeriale attua le disposizioni prese nell'ambito della **Legge 145 del 23 dicembre 2013** (Destinazione Italia), che eliminano l'obbligo d'immatricolazione per i carrelli elevatori che circolano su strade pubbliche. Al primo articolo, il decreto stabilisce i carrelli devono avere una scheda tecnica firmata in originale dal costruttore del carrello, che contenga il nome di fabbricante, il tipo, il numero di serie, le dimensioni, le masse, gli pneumatici ammessi, l'anno di costruzione, il tipo di motore e d'alimentazione e (solo se con motore termico) i dati dell'omologazione. Il testo prosegue elencando i dispositivi obbligatori per i carrelli che viaggiano su strade pubbliche, tra cui ci sono i dispositivi d'illuminazione previsti per le macchine operatrici, i pannelli retroriflettenti, un retrovisore, un sistema di frenatura che consenta un graduale arresto ed certificati di corrispondenza alla direttiva macchine.

Il decreto fissa anche le norme per la circolazione, che impongono l'accompagnamento di personale a terra (con eccezioni in funzione del carico trasportato) ed una velocità non superiore ai dieci chilometri all'ora. Inoltre, il carrello dovrà avere una specifica autorizzazione saltuaria, emessa dall'ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, che vale un anno (prorogabile).